

Articolo 34.

*(Nautica da diporto e pertinenze demaniali
marittime con finalità turistico-ricreative)*

TRASPORTI

Apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma , sostituire le parole “30 giugno 2020” con le seguenti “30 novembre 2020”;
- b) dopo le parole “canoni dovuti” aggiungere le seguenti: “e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni”;
- c) aggiungere in fine seguente periodo: “Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l’impugnazione”.
- d) Dopo il comma aggiungere i seguenti:
 - 1-bis. All’articolo 1 legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2019»;
 - b) al comma 732, lettera a), la parola “dovute” è sostituita dalle seguenti : “richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo”;
 - c) al comma 732 lettera b), la parola “dovute” è sostituita dalle seguenti “richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;” ed è in fine aggiunto il seguente periodo: “La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituisce ad ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.”.
 - d) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020» la parola “sessanta” è sostituita dalla parola “novanta” e la parola “dovuto” è sostituita dalle seguenti: “dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732”.
 - 1 ter . Dal 1° gennaio 2020 e fino alla revisione e all’aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari:
 - a) alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall’articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - b) l’importo annuo del canone dovuto a corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00”.
 - 1-quater. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017 e al fine di non pregiudicare le entrate per l’erario, i titolari di concessione o di autorizzazione all’anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, in contenzioso per la determinazione del canone demaniale o per procedimenti di riscossione coattiva dei medesimi, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007, così come rideterminato al comma 1-quinquies.
 - 1-quinquies. Per l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1-quater, il canone concessorio è quantificato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d’acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell’autorizzazione, sulla base delle sole voci tabellari relative a “aree scoperte” e “specchi acquei” per ciascuno degli anni 2007-2019 e secondo i seguenti importi e dedotte le somme già versate dai concessionari a tale titolo:
 - 1.1) euro 1,2 al metro quadrato per aree scoperte;

34.2 /

1.2) euro 1 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.3) euro 0,65 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.4) euro 0,53 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa.

1-sexies. Per gli anni successivi al 2020 i suddetti importi sono aggiornati degli indici ISTAT.

1-septies. Esercitando l'opzione di cui al comma 1-quater, i medesimi soggetti sono tenuti al versamento delle somme dovute relative agli anni pregressi, eccedenti quanto già corrisposto, in otto rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2020. Con l'esercizio dell'opzione sono estinti di diritto i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione sono inefficaci.

1-octies. Ai rapporti concessori di cui al comma 1-septies, instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 24 novembre 2003, si applicano le misure tabellari stabilite nell'atto originario di concessione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio.

1-novies. All'art 1, comma 251, lettera d), le parole "90 per cento", sono sostituite dalle parole "80 per cento".

1-decies. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti" è sostituita dalla parola: "diportisti" e sono aggiunte le parole: "con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento".

1-undecies. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'IVA possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;".

1-duodecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge".

BURATTI


34.2 ✓

Emendamento C. 2325
Articolo 34

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti "30 novembre 2020";
- b) dopo le parole "canoni dovuti" sono aggiunte le seguenti parole: "e sono altresì sospesi i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni";
- c) dopo le parole "legge 4 dicembre 1993, n. 494" è aggiunto il seguente periodo: "Fino al 30 novembre 2020 sono inoltre privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione".

Raffaelli Andreuzza Cavandoli Cestari Golinelli Morrone Murelli
RAFFAELLI, ANDREUZZA, CAVANDOLI, CESTARI, GOLINELLI, MORRONE, MURELLI,

Piastra Tomasi Tombolato Tonelli Vinci Bellachioma G. Cattoi V. Comaroli
PIASTRA, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, VINCI, BELLACHIOMA G., CATTOI V., COMAROLI,

Frassini Garavaglia Gava Iezzi Bordonali De Angelis Invernizzi Maturi
FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI, MATURI,

Molteni Stefani
MOLTENI, STEFANI,

34.3

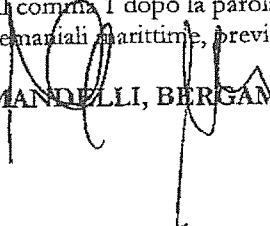
A.C. 2325

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini”.

Articolo 34

Al comma 1 dopo la parola “dovuti” inserire le seguenti: “fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall’articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 145”.

MANDELLI, BERGAMINI, SPENA, GELMINI

34.4

1) STABILIMENTI BALNEARI

Articolo 34

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenziali siti in aree private ovvero manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2021 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2

1-ter. Ai fini del mantenimento delle opere di cui al comma precedente, i concessionari di aree del demanio marittimo ovvero i gestori di stabilimenti balneari e di altre strutture connesse alle attività turistiche ricadenti su aree del demanio marittimo regolarmente concesse, effettuano un versamento annuo di una quota pari al 30 per cento del canone annuo di concessione del demanio marittimo.

1-quater. Il versamento della quota di cui al precedente comma esonera il concessionario o il gestore dello stabilimento da qualsiasi obbligo di rimozione ovvero smontaggio delle opere, dei manufatti o delle strutture autorizzate di cui al comma 1.»

Lacarra M.



Relazione: Con questo emendamento si intende impedire all'autorità preposta (soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio) di imporre, ai concessionari di aree demaniali o ai gestori di stabilimenti balneari, l'obbligo di rimozione/smontaggio delle opere, manufatti, strutture amovibili o di difficile amovibilità già autorizzate dagli enti competenti. Molto spesso, infatti, accade che, conclusa la stagione di balneazione, la soprintendenza richieda ai concessionari o ai gestori di rimuovere temporaneamente strutture autorizzate, per poi autorizzarne il montaggio in prossimità della stagione estiva. Ciò comporta costi rilevanti per i gestori/concessionari.

Questo emendamento vuole impedire l'imposizione di questo obbligo a fronte di un versamento annuo pari al 30% del canone di concessione.

34.5

AC 2325

Emendamento

Articolo 34

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. È riconosciuta l'estensione della durata della concessione per un periodo di 50 anni alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative.”

MOLLICONE *Mollicone*
FRASSINETTI *Frassinetti*
RAMELLI *Rampelli*
PRISCO *Prisco*
ZUCCONI *Zucconi*
LOLLOBRIGIDA *Lollobrigida*

34.7

AC 2325
EMENDAMENTO

All'articolo 34 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;
- b) il comma 732 è sostituito dal seguente:

732. Nelle more del riordino della materia al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 novembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

- a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;
- b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

BALDINI *Baldi*
DUCCONI *Duca*
FRISCO *Frisc*
WASEMI *Wase*

34.10

EMENDAMENTO

All'articolo 34 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732:

1. le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole «30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2019 »;
2. alla lettera a) la parola “dovute” è sostituita dalle seguenti: “richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo”;
3. alla lettera b) la parola “dovute” è sostituita dalle seguenti “richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;”
4. è infine aggiunto il seguente periodo: “La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate”;

b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020» e la parola “dovuto” è sostituita dalle seguenti: “dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732”.

BALDINI

ZUCCONI

FRISCO

WASEMI

Baldi

Zacai

Pica

Lucelli

34.11

Emendamento C. 2325

Articolo 34

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole "da effettuare entro il 15 ottobre 2014" sono soppresse e le parole "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2019";

b) al comma 732, lettera a), la parola "dovute" è sostituita dalle seguenti: "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo";

c) al comma 732, lettera b), la parola "dovute" è sostituita dalle seguenti "richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo;" ed è infine aggiunto dopo le parole "ente gestore." il seguente periodo "La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate".

e) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020», la parola "dovuto" è sostituita dalle seguenti: "dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732" e la parola "sessanta", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "novanta".».

Raffaelli, Andreuzza, Cavandoli, Cestari, Golinelli, Morrone, Murelli
 VRAFFAELLI, ANDREUZZA, CAVANDOLI, CESTARI, GOLINELLI, MORRONE, MURELLI,

Piastrea, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Bellachioma G., Cattolì V., Comaroli
 PIASTRA, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, VINCI, BELLACHIOMA G., CATTOI V., COMAROLI,

Frassini, Garavaglia, Gava, Iezzi, Bordonali, De Angelis, Invernizzi, Maturi
 FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, IEZZI, BORDONALI, DE ANGELIS, INVERNIZZI, MATURI,

Molteni, Stefani
 MOLTENI, STEFANI,

34.14

A.C. 2325

“Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini”.

Articolo 34

Dopo l'articolo 34 inserire i seguenti:

Articolo 34-bis

1. All'art. 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni sostituire il comma 484 con il seguente

“484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione”.

Articolo 34-ter

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni al comma 733 sostituire le parole “28 febbraio 2014” con le parole “31 luglio 2020” e sostituire il comma 732 con il seguente.

732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 31 dicembre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore

MANDELLI, BERGAMINI, SPENA, GELMINI

34.16

Emendamento C. 2325

Articolo 34

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«Articolo 34-bis. (Beni immobili demaniali situati in Piazza San Marco a Venezia)

1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico di Venezia e in particolare di Piazza San Marco, che rappresenta all'interno del sito UNESCO Venezia e la sua laguna il simbolo dell'identità storico-architettonica e artistica dell'intera città, nelle more di un riordino della normativa in materia di concessione in uso e in locazione dei beni immobili situati all'interno dei centri storici cittadini e appartenenti allo Stato, i contratti di locazione dei beni immobili demaniali situati in Piazza San Marco a Venezia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni dieci.».

Andreuzza, Badole, Bazzaro, Bisa, Bitonci, Coin, Colmellere, Comencini,

Covolo, Fantuz, Fogliani, Fontana, Giacometti, Lazzarini, Manzato,

Paternoster, Pretto, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan,

f. Bellachio G., Cattoi V., Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Sava,

Tomasi, Bordonali, De Angelis, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Molteni, Tonelli, Vinci

36.03

AC 2325
EMENDAMENTO

ARTICOLO 34

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

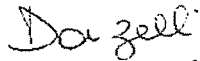
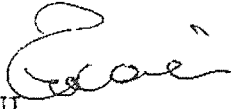
“Articolo 34 bis La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi.”

ZUCCONI

PRISCO

DONZELLI

LUCASELLI



34.014

AC 2325
EMENDAMENTO

ARTICOLO 34

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

“Articolo 34 bis

1. La durata delle concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.45, è prorogata di ulteriori trenta anni rispetto al periodo di durata individuato dai medesimi commi, in tutti i casi in cui il concessionario effettui, entro il 31 dicembre 2025, spese per investimenti per opere di ristrutturazione finalizzate all'ammodernamento, alla messa in sicurezza, all'efficientamento energetico e ambientale delle strutture nelle quali esercita l'attività oggetto di concessione.
2. Le spese di cui al comma 1 debbono essere non inferiori al venti per cento del valore della struttura oggetto di intervento di ristrutturazione. La documentazione delle spese effettuate è trasmessa all'ente concedente che ne verifica la veridicità e la congruenza con le opere di ristrutturazione effettuate.

ZUCCONI

PRISCO

DONZELLI

LUCASELLI

Zuconi
Prisco

Donzelli

Lucaselli

36.015